

























5. In ragione della complessità dell'intera vicenda contenziosa e della novità della questione dibattuta nel presente giudizio, si ravvisano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa.

Il contributo unificato va posto a carico della soccombente ASL Napoli 3 Sud la quale va pertanto condannata alla sua refusione in favore della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 Sud n. 335 del 14 maggio 2020.

Spese compensate.

Condanna l'ASL Napoli 3 Sud alla refusione del contributo unificato in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia esecutata dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

**ESTENSORE**  
**Pierluigi Russo**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Abbruzzese**

IL SEGRETARIO